

NUOVE REGOLE DI ARBITRATO EMANATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

A partire dal primo Gennaio 2012, è entrata in vigore la versione aggiornata del regolamento arbitrale ICC. Il presente articolo si propone di commentare gli aggiornamenti più significativi.

SCELTA E NOMINA DEGLI ARBITRI.

Da questo punto di vista, non vi sono particolari novità; analogamente a quanto previsto dalla versione precedente, il Regolamento stabilisce che, nel caso in cui le parti non siano d'accordo sul numero di arbitri, la Corte di Arbitrato decida per la nomina di un arbitro unico, a condizione che la materia del contendere non richieda un Tribunale composto da tre arbitri. Nell'esercitare il suo potere discrezionale, la Corte tende a decidere per la presenza di tre arbitri con riferimento alle controversie maggiormente impegnative; e per la presenza di un arbitro unico quando l'ammontare della controversia è più contenuto. Comunque, nell'eventualità che una delle parti dovesse insistere per la nomina di un Collegio Arbitrale di tre membri, la Corte ha la facoltà di accettare detta richiesta pur essendo la controversia di modesto ammontare.

In presenza di tre membri, ciascuna delle parti nominerà un **Arbitro di Parte** la cui nomina dovrà essere confermata dalla Corte. Per quanto riguarda la nomina del **Presidente del Collegio**, il regolamento stabilisce che esso venga nominato dalla Corte, a meno che le parti non siano d'accordo ad applicare una procedura diversa; in questo caso la Corte è tenuta ad intervenire solo nel caso in cui le parti medesime non abbiano provveduto alla nomina entro un termine di trenta giorni. Pertanto, anche nel caso in cui la clausola compromissoria non stabilisca esplicitamente che il **Presidente del Collegio** sia nominato dalle parti o dagli altri due arbitri, le parti possono comunque richiedere alla Corte di adottare tale procedura.

In merito alla nomina dell'Arbitro Unico o del Presidente del Collegio, la Corte richiede ad un Comitato Nazionale o Gruppo ICC da essa scelto, la

proposta di un nominativo. Il nuovo regolamento però consente alla Corte di ampliare le proprie possibilità attraverso una scelta diretta, specialmente nel caso di controversie sorte con Stati Sovrani.

IMPARZIALITA', INDIPENDENZA E DISPONIBILITA' DI TEMPO DELL'ARBITRO.

Il regolamento stabilisce requisiti abbastanza precisi per gli arbitri riguardanti – da un lato – la loro imparzialità e indipendenza e – dall'altro – il tempo da dedicare alla procedura di arbitrato. Il precedente regolamento parlava soltanto di indipendenza, senza alcuna menzione esplicita all'imparzialità. Si tratta di due concetti diversi da non sottovalutare:

- L'imparzialità prevede che l'arbitro non favorisca una delle parti né che assuma una posizione "preconcetta" sulla materia del contendere;
- L'indipendenza presuppone che non vi siano legami stretti con le parti che possano pregiudicare la libertà di decisione dell'arbitro.

Il requisito di indipendenza è particolarmente importante ai fini della scelta dell'arbitro di parte, poiché è normale che – nell'effettuare la scelta – ciascuna parte voglia individuare una persona con la quale ha avuto oppure ha rapporti di fiducia più o meno elevata. Pertanto, mentre in passato questo aspetto veniva – entro certi limiti – tollerato (in alcuni casi veniva addirittura nominato l'avvocato di fiducia della parte), con le nuove regole si sta facendo strada sia in ICC che in altre strutture arbitrali di livello internazionale, la tendenza a rispettare il requisito dell'indipendenza dell'arbitro con il massimo rigore.

Il requisito della disponibilità di tempo dell'arbitro, introdotto fin dal 2009, prevede che lo stesso firmi una dichiarazione con la quale attesta che potrà dedicare alla controversia il tempo necessario per condurla con diligenza, efficienza ed in modalità conforme ai termini previsti dal Regolamento (incluse le proroghe eventualmente accordate come previsto dal regolamento stesso). Tale dichiarazione deve contenere il numero e l'entità degli impegni professionali assunti e, all'interno di essi,

il numero degli arbitrati che ha in corso nel momento in cui accetta la nomina.

Va detto che il nuovo Regolamento include varie disposizioni atte a favorire la riduzione dei tempi e dei costi dell'arbitrato; accogliendo in tal modo le richieste degli utilizzatori. In primo luogo, si è cercato di indurre le parti a descrivere in modo più preciso le loro posizioni (motivazioni giuridiche delle richieste di arbitrato e domande riconvenzionali, ammontare delle medesime) fin dalle operazioni preliminari alla procedura, sperando di velocizzarla. Con riferimento agli arbitri, viene loro richiesto di indicare nella dichiarazione di accettazione dell'incarico la disponibilità di tempo necessaria a condurre la procedura in modo corretto. Il testo della dichiarazione di accettazione stabilito da ICC stabilisce esplicitamente che la Corte di Arbitrato dedicherà particolare attenzione alla durata e alla gestione del procedimento al fine di determinare gli emolumenti riconosciuti all'arbitro.

Inoltre, il nuovo Regolamento prevede anche che il Tribunale Arbitrale debba impegnarsi al massimo onde garantire una gestione dell'arbitrato in modo rapido ed economico. In particolare, è espressamente prevista la cosiddetta “**Conferenza per la gestione della procedura**” e la fissazione del “**Calendario della procedura**”.

ARBITRO DI EMERGENZA

Uno dei provvedimenti più innovativi previsto dal nuovo Regolamento è quello dell’**Arbitro di Emergenza**, al quale è possibile appellarsi prima che inizi la procedura, allo scopo di ottenere provvedimenti cautelari.

La parte che necessita di un provvedimento d'urgenza o conservativo, tale da non poter attendere la costituzione del Tribunale Arbitrale, può richiedere l'intervento di un Arbitro di Emergenza, secondo quanto previsto dall'Appendice V del nuovo Regolamento; si tratta di una facoltà riconosciuta alle parti, per il solo fatto di aver optato per la procedura arbitrale ICC. Infatti, il nuovo Regolamento prevede che, in seguito alla richiesta inoltrata da una delle parti, il Presidente nomini l'Arbitro di Emergenza entro due giorni; dopodiché l'attore, entro dieci

giorni dal deposito della richiesta, è tenuto a presentare istanza di arbitrato.

A sua volta, l'Arbitro di Emergenza stabilisce il calendario della procedura entro due giorni dalla sua nomina; inoltre delibera sulla richiesta di provvedimenti cautelari entro quindici giorni dalla data di ricezione del fascicolo.

Ciro GUARDABASCIO

International Trade Consultant

ciguarda@libero.it